

Ordinanza n. 15957 del 28 Luglio 2015 (ud 20 maggio 2015) - della Cassazione Civile, Sez. VI - 5 - Pres. BOGNANNI Salvatore - Est. COSENTINO Antonello

-
-

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 SEZIONE SESTA CIVILE
 SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOGNANNI Salvatore	- Presidente	-
Dott. IACOBELLIS Marcello	- Consigliere	-
Dott. CARACCIOLO Giuseppe	- Consigliere	-
Dott. COSENTINO Antonello	- rel. Consigliere	-
Dott. CRUCITTI Roberta	- Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1096/2014 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'Avvocato PETINO GIUSEPPE, giusta procura in calce al ricorso;
 - ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 183/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI PALERMO - SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 12/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2015 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

FATTO E DIRITTO

rilevato che, ai sensi dell'[art. 380 bis](#) c.p.c., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:

"La Sig.ra T.G. ricorre contro l'Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 183/34/13 con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia (Sez. distaccata di Catania), confermando la sentenza di primo grado, ha dichiarato inammissibile l'impugnativa di un avviso bonario emesso a sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, [art. 36 ter](#), a seguito del controllo formale del modello UNICO 2008 presentato dalla contribuente per il periodo d'imposta 2007.

Il ricorso si fonda su due motivi.

Con il primo motivo, riferito all'[art. 360](#) c.p.c., comma 1, n. 3, si denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, [art. 19](#), in cui la Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa

giudicando l'avviso bonario atto non autonomamente impugnabile dinanzi al giudice tributario.

Con il secondo motivo, la ricorrente contesta "l'erronea e contraddittoria motivazione della sentenza sul principio di diritto stabilito dalle SS.UU. con le sentenze nn. 16293/2007 e 16428/2007".

L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

I due mezzi di ricorso sono da trattare congiuntamente (in quanto il secondo reitera sostanzialmente la censura proposta nel primo, arricchendo l'argomentazione volta a contrastare l'assunto della non impugnabilità dell'avviso bonario) a vanno giudicati manifestamente fondati.

Questa Corte ha infatti più volte affermato, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 16293/07, che, in tema di contenzioso tributario, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, [art. 19](#), tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorchè tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione avviso di liquidazione o avviso di pagamento o la mancata indicazione del termine o delle forme da osservare per l'impugnazione o della commissione tributaria competente. Sotto altro aspetto, si è chiarito (sentt. nn. 17010/12, 10987/2011 e 25297/14) che l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, [art. 19](#), ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, siccome è possibile un'interpretazione estensiva delle disposizioni in materia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente ([artt. 24 e 53](#) Cost.) e di buon andamento dell'amministrazione ([art. 97](#) Cost.), ed in considerazione dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. 28 dicembre 2001, n. 448. Sulla scorta di detti principi, infine, con la sentenza n. 25297/14 si è affermata l'impugnabilità dell'avviso bonario di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, [art. 36 bis](#), comma 3, che assolve ad una funzione analoga all'avviso, impugnato in questo giudizio, di cui allo stesso D.P.R. n. 600 del 1973, [art. 36 ter](#), comma 4.

Deve quindi concludersi che l'avviso bonario di cui di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, [art. 36 ter](#), comma 4, è autonomamente impugnabile;

la Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta a tale principio e, pertanto, si propone l'accoglimento del ricorso, e la cassazione con rinvio della sentenza gravata".

che l'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso;

che la relazione è stata notificata alle parti;

che la ricorrente ha depositato memoria difensiva;

che il Collegio condivide gli argomenti esposti nella relazione;

che, pertanto, si deve accogliere il ricorso e cassare con rinvio la sentenza gravata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia alla

Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in altra
composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di
legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2015.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2015

fisconline - banca dati - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 1/12/2015 - 17:16 - \$12052841 - 10.39.20.250 - 17694327 03c17450ceb0f49ce82dbfcf81288bf8-614 -
